

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

TRA

Il Collegio "DON BOSCO" - Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane (LES) paritari, con sede in BORGOMANERO (NO) via Dante n. 19, codice fiscale 00429170038, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Coordinatore Didattico Prof. Giovanni Campagnoli, nato a Borgomanero (NO) il 01/07/1967,

E

l'Azienda _____ con sede legale in _____ (...) , via _____
_____, codice fiscale/Partita IVA _____
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Sig. _____
nato a _____ (...) il ____ / ____ / ____, codice fiscale _____
nella sua qualità di _____ ..

Premesso che

- ai sensi del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sono promossi tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

si conviene quanto segue:

Art.1

L'Azienda _____ qui di seguito indicata anche come il "Soggetto Ospitante" (S.O.) , si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°..... soggetto/i in alternanza scuola-lavoro su proposta del Collegio "Don Bosco" Liceo Classico - Liceo delle Scienze Umane (LES) di seguito indicato anche come il "Soggetto Promotore" (S.P.) .

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, al lavoratore è equiparato lo studente in alternanza scuola lavoro ex art. 2 comma 1 lettera a) decreto citato.

1. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore denominato “tutor interno” e da un tutore aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante, denominato “tutor esterno”.

2. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Piano Formativo Personalizzato, coerente con il Piano Formativo del percorso, che fa parte integrante della presente Convenzione. Tale progetto indicherà obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio, tempi di presenza in azienda, i dati anagrafici del tirocinante, del tutor scolastico e di quello del Soggetto Ospitante, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto Promotore.

4. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. **Art. 3.**

1. Il **tutor interno** svolge funzioni di:

a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; tale informazione dovrà riguardare altresì la disciplina della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;

c) redazione del report finale;

d) verifica dell'avvenuta formazione/informazione dello studente, da parte del Soggetto Promotore, in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (si veda art. 5 comma 2 della presente convenzione);

e) certificazione, nel Piano Formativo, delle eventuali competenze già acquisite dallo studente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) verifica del rispetto da parte del Soggetto Ospitante di quanto indicato nella presente convenzione e nel progetto formativo, con riguardo altresì alle misure di prevenzione e protezione;

g) collaborazione col tutor esterno all'individuazione del Piano Formativo.

2. Il **tutor esterno** svolge funzioni di:

a) informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;

c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;

d) collaborazione col tutor interno all'individuazione del Piano Formativo;

e) garantire il rispetto dello specifico Piano Formativo, anche per quanto concerne la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

3. I **tutor interno ed esterno** condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del Piano Formativo Personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell'individuazione delle mansioni/attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del P.F.P.;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) garantire il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal P.F.P. saranno segnalati dal tutor esterno al tutor interno affinché quest'ultimo possa porre in essere le azioni necessarie. **Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal Piano Formativo Personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tal scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

COLLEGIO DON BOSCO - Viale Dante, 19 - 28021 Borgomanero, NO - Tel. 0322.847211

www.donboscoborgo.it - segreteria@donboscoborgo.it - P. Iva 00429170038

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, secondo quanto previsto dall'art. 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (posizione INAIL 12413380/64) nonché per la responsabilità civile presso Allianz S.p.a, polizza RCT/O n° 77372739. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero dellapolizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto Promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il Soggetto Promotore si fa carico dei seguenti obblighi: - nell'affidare gli studenti all'azienda ospitante, tener conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;

- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; si tratta della formazione generale che implica un coordinamento informativo da S.O. a S.P, e che deve essere personalizzata sullo studente in base alla tipologia di attività ;

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP) ;

- verificare che il S.O. abbia adempiuto agli obblighi in capo a lui, in particolare l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi.

Art. 6

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

a) garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e adempiere agli obblighi in materia di valutazione dei rischi specifici presenti nella propria attività, finalizzati all'individuazione delle misure specifiche di tutela per i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati;

c) adempiere agli obblighi di attuazione delle misure individuate tra cui - ma non solo - la formazione riguardo ai particolari rischi specifici presenti presso il S.O. cui sono esposti gli studenti ospitati e la messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) qualora la valutazione dei rischi ne abbia evidenziato la necessità ;

d) consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il/i beneficiario/i del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

e) informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente accada al/ai beneficiario/i del percorso;

f) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun Piano Formativo Personalizzato presso il Soggetto Ospitante.

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del P.F.P.

Luogo e data

Il Soggetto Promotore
Il Coordinatore Didattico

Il Soggetto Ospitante
(*timbro e firma*)

(*Prof. Giovanni CAMPAGNOLI*)

COLLEGIO DON BOSCO - Viale Dante, 19 - 28021 Borgomanero, NO - Tel. 0322.847211

www.donboscoborgo.it - segreteria@donboscoborgo.it - P. Iva 00429170038